

AVVISO AGLI STAKEHOLDER RITIRO DEL REGNO UNITO E NORME UE NEL SETTORE DELLA LOTTA CONTRO IL LOGGING ILLEGALE E IL COMMERCIO ASSOCIATO

Dal 10 febbraio 2020, il Regno Unito si è ritirato dall'Unione europea ed è diventato un "paese terzo".

L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, il diritto dell'UE nella sua interezza si applica nel Regno Unito.

Durante il periodo di transizione, l'UE e il Regno Unito negozieranno un accordo su un nuovo partenariato, prevedendo in particolare una zona di libero scambio. Tuttavia, non è certo se tale accordo sarà concluso ed entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni caso, un tale accordo creerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarà molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, nell'Unione doganale dell'UE e nel settore dell'IVA e delle accise.

Pertanto, a tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici, viene ricordata la situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A di seguito). La presente comunicazione spiega inoltre alcune disposizioni dell'accordo di recesso (parte B di seguito), nonché le norme applicabili nell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C di seguito).

Avviso alle parti interessate: per far fronte alle conseguenze evidenziate nel presente avviso, si consiglia a tutti gli operatori che importano legname e prodotti del legno dal Regno Unito di assicurarsi che rispettino il divieto di immettere sul mercato legname raccolto illegalmente e prodotti in legno da esso derivati e gli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 6 del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Notare che:

La presente comunicazione non riguarda:

- norme fitosanitarie dell'UE;
- norme dell'UE sulle specie minacciate di estinzione;
- Regole doganali dell'UE.

Per questi aspetti, altri avvisi sono in preparazione o sono stati pubblicati.

Inoltre, si richiama l'attenzione sui divieti e le restrizioni, comprese le licenze di importazione/esportazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e il regime di licenze ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio che disciplina gli aspetti di attuazione, governance e commercio nel settore forestale (regolamento FLEGT), nonché qualsiasi accordo di partenariato volontario FLEGT che l'Unione europea ha concluso con un paese terzo non si applica più al Regno Unito. Ciò ha in particolare le seguenti conseguenze:

1. DOVUTA DILIGENZA IN MATERIA DI LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO IMMESSI SUL MERCATO UE

Ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, gli operatori non possono immettere sul mercato UE legno raccolto illegalmente o prodotti da esso derivati e hanno obblighi di dovuta diligenza in merito al legno e ai prodotti da esso derivati che desiderano immettere sul mercato. Gli operatori hanno l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza sulla base di un sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010 e quindi escludere l'immissione sul mercato interno di legno, per il quale il rischio di raccolta illegale non è trascurabile, e di prodotti derivati da tale legno. Dopo la fine del periodo di transizione, questo obbligo si applica anche a tutti quegli operatori nei paesi ai quali si applica il regolamento (UE) n. 995/2010, che importano legno e prodotti da esso derivati dal Regno Unito (vale a dire

che collocano legno e prodotti legnosi provenienti dal Regno Unito sul mercato dell'UE), indipendentemente dal luogo in cui il legno è stato inizialmente raccolto.

2. ORGANISMI DI CONTROLLO (MONITORING ORGANIZATIONS)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010, gli organismi di controllo devono essere stabiliti legalmente all'interno dell'Unione. Dopo la fine del periodo di transizione, il riconoscimento come organismi di controllo delle organizzazioni stabilite nel Regno Unito non è più valido. Non saranno in grado di svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010.

3. LICENZA DI IMPORTAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 istituisce un sistema di licenze per le importazioni nell'UE di legno e prodotti del legno provenienti da paesi, che hanno concluso un accordo bilaterale di partenariato volontario FLEGT (VPA) con l'Unione e dispone di un sistema operativo di licenze FLEGT. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 995/2010, il legname con licenza FLEGT è considerato legalmente raccolto ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 e pertanto non è più necessario sottoporre gli operatori a un controllo di dovuta diligenza. Ciò si riferisce esclusivamente alle licenze FLEGT valide rilasciate dalle autorità di rilascio di paesi terzi nell'ambito di accordi VPA conclusi tra l'Unione e paesi terzi. Dopo la fine del periodo di transizione, questo sistema, compresi i VPA FLEGT, non si applicano più al Regno Unito.

B. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE DELL'ACCORDO DI RECESSO

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e individualmente identificabile, legalmente immesso sul mercato nell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, possa essere ulteriormente messo a disposizione sul mercato dell'UE o del Regno Unito, circolando tra questi due mercati fino a raggiungere il suo utente finale.

L'operatore economico che fa affidamento su tale disposizione ha l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato nell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

A tal fine, per "immissione sul mercato" si intende la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

"Fornitura di un bene per distribuzione, consumo o uso "significa che" un bene esistente e identificabile individualmente, dopo che è avvenuta la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, di qualsiasi altro diritto di proprietà o possesso relativo al bene in questione, o detto bene è l'oggetto di un'offerta a una persona fisica o giuridica o persone per concludere un tale accordo. "

Esempio: l'obbligo di dovuta diligenza nel regolamento (UE) n. 995/2010 non si applica a una spedizione di legno o di prodotti del legno già legalmente immessi sul mercato nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e resi ulteriormente disponibili sul mercato nell'UE dopo la fine del periodo di transizione. Ciò non pregiudica i controlli fitosanitari che possono applicarsi alle importazioni dopo la fine del periodo di transizione.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, si applica il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo IE/NI"). Il protocollo IE/NI è soggetto al consenso periodico dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.

Il periodo iniziale di applicazione si estende a 4 anni dopo la fine del periodo di transizione.

Il protocollo IE/NI rende applicabili alcune disposizioni del diritto dell'UE anche verso e nel Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord. Nello stesso protocollo è inoltre previsto che nella misura in cui si applicano le norme dell'UE verso e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata come se fosse uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 995/2010 e il regolamento (CE) n. 2173/2005 si applicano nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Ciò significa che i riferimenti all'UE nelle parti A e B della presente comunicazione devono essere intesi come comprendente l'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito devono essere intesi come riferiti solo alla Gran Bretagna. Più specificamente, ciò significa tra l'altro quanto segue:

- Il movimento di legno e prodotti del legno dall'Irlanda del Nord verso l'UE e viceversa non è un'importazione ma un movimento all'interno dell'UE ai fini del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005.
- La circolazione di legno e prodotti del legno dalla Gran Bretagna o da un paese terzo verso l'Irlanda del Nord costituisce un'importazione ai fini del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005. Ciò significa che gli operatori dell'Irlanda del Nord devono rispettare i loro obblighi ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005 per quanto riguarda l'immissione sul mercato di tale legno e prodotti del legno. Più specificamente, ciò significa che
 - gli operatori dell'Irlanda del Nord dovranno esercitare la dovuta diligenza ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 in relazione a tali prodotti.
 - gli operatori di legno e prodotti in legno nell'Irlanda del Nord che importano da un paese con licenza FLEGT dovranno essere accompagnati da licenze FLEGT rilasciate da quel paese ai sensi dell'Accordo di partenariato volontario con l'Unione Europea.
- Un'autorità competente deve essere designata per l'Irlanda del Nord ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005.
- Gli organismi di controllo stabiliti nell'UE possono svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010 nell'Irlanda del Nord.
- Il requisito di legale istituzione per gli organismi di controllo è soddisfatto per gli organismi di controllo stabiliti nell'Irlanda del Nord (vedere, tuttavia, di seguito).
Tuttavia, il protocollo IE / NI esclude la possibilità per il l'Irlanda del Nord di:
 - partecipare al processo decisionale e al processo di formazione delle decisioni dell'Unione;
 - invocare il riconoscimento, nell'UE, delle valutazioni da parte di organismi stabiliti nel Regno Unito, fatte salve le eccezioni. Più specificamente, ciò significa tra l'altro che i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010 svolti da organismi di controllo stabiliti nell'Irlanda del Nord non sono validi nell'UE. Sono validi solo in Irlanda del Nord.

Le pagine web della Commissione sull'azione contro il disboscamento illegale

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

<http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>

forniscono informazioni generali.

Queste pagine saranno aggiornate, ove necessario.

Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea

Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo